



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

OGGETTO: Ordinanza con la quale si dispone la pulizia dei fondi privati incolti

ORDINANZA N. 20

IL SINDACO

Considerato che come ogni anno si rileva lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana e che analogo problema presentano numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, o confinanti con la sede ferroviaria, determinando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, nonché gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, o la sede ferroviaria nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi ;

Richiamato l'art.50 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale nel quale si dispone che i proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e a regolare i rami delle piante in modo che non si protendano oltre il ciglio stradale a tutela del transito della visibilità e del decoro,

Ravvisata la necessità di provvedere affinché nei periodi estivi si evitino i rischi di incendi o seri problemi di carattere igienico-sanitario che possano recare disturbo o pericoli per la salute;

Ritenuto pertanto, in considerazione dell'esigenza di evitare che attraverso la mancata manutenzione dei fondi venga compromessa la situazione ambientale e quindi la salute pubblica;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art.107 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 contenente il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali:

Ordina

A tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte; ai responsabili dei cantieri edili e stradali; agli amministratori di condomini con annesse aree pertinenziali di:

1. procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
2. tenere regolate le siepi esistenti in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale onde garantire la visibilità e viabilità delle strade stesse il tutto così come prescritto dall'art. 29 del codice della strada ;
3. tenere regolate le siepi esistenti in modo da non danneggiare la sede ferroviaria e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre la sede ferroviaria onde evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nel rispetto del D.P.R.753/80 art.52 e 55 ;
4. di regolare in altezza gli alberi di alto fusto posti a distanze inferiore a 3 metri previste dall'art.892 del c. c., i quali potrebbero costituire pericolo per l'incolumità pubblica;
5. di pulire i terreni di proprietà da erbacce, rampicanti ecc. che potrebbero essere luogo di riparo di animali e fonte di problemi igienico sanitari per cattivi odori, deiezioni , insetti, ecc...
6. di vietare la bruciatura dei residui di potatura , onde evitare il pericolo di incendio dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a revoca.
7. che detti lavori debbano essere eseguiti entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del presente avviso o della notifica agli interessati, ove individuati .



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

Demanda

- al Servizio di Polizia Locale di verificare l'esatto adempimento della presente ordinanza, nonché alle altre Forze di Polizia di seguito elencate :
- Stazione Carabinieri di Bussi;
 - al Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Popoli;

Avverte

- a) che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L (D.lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- b) nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 173,00 (centosettantatré) determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada;
- c) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006.
- d) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 30 aprile al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge N°353 del 21/11/2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- e) comunque nel caso di inottemperanza da parte dei trasgressori alla presente ordinanza verrà attivato il procedimento d'ufficio della pulizia dei fondi senza ulteriori avvisi, con addebito delle spese a carico dei proprietari e/o conduttori inadempienti

Si comunicò:

- mediante affissione all'Albo Comunale;
- mediante affissione in luoghi pubblici;
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Bussi;
- ai Carabinieri Forestali dello Stato, Stazione di Popoli;
- alla RFI Gruppo Ferrovie dello Stato;
- alla Prefettura area Protezione Civile.

Avverte altresì

– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, Il **21/06/2023**

Il Sindaco
Salvatore Lagatta